



# COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

c.a.p.33046 Via Nazionale, 92 -c.f.80010170308 – p .IVA 00559630306 -tel.0432/726017 fax 0432/726033  
e-mail: [protocollo@com-pulfero.regione.fvg.it](mailto:protocollo@com-pulfero.regione.fvg.it) - [www.comune.pulfero.ud.it](http://www.comune.pulfero.ud.it) – P.E.C. [comune.pulfero@certgov.fvg.it](mailto:comune.pulfero@certgov.fvg.it)

## Decreto del Sindaco

REGISTRO DEI DECRETI NUMERO 2 del 03/01/2022

**OGGETTO: Nomina della posizione organizzativa dell'Area AMMINISTRATIVA.**

### IL SINDACO

PRESO ATTO delle disposizioni recate dalle seguenti norme:

- D.Lgs.vo n. 267/2000 che demanda agli statuti e regolamenti dei singoli enti l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi secondo criteri di competenza e professionalità;
- Art. 50, comma 10 del D.Lgs.vo n.267/2000 ove è previsto che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono incarichi dirigenziali secondo le modalità di cui agli artt.109 e 110 nonché dei rispettivi regolamenti;
- Art.107 comma 1 ove è previsto che spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumenti di controllo;
- Art. 109 comma 2 ove è previsto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale l'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 107 è attribuito, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- Art. 34 comma 1 del CCRL 01.08.2002 ove è previsto che negli enti privi di qualifiche dirigenziali che si avvalgono della facoltà di cui all'art.109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a carico dei bilanci comunali;

VISTO l'art. 40 del CCRL di data 07.12.2006 che così dispone:

1. Negli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000, e quindi la possibilità di affidare al segretario comunale la diretta responsabilità della gestione di uno o più servizi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco esclusivamente a personale classificato nella categoria D.
2. La titolarità di posizione organizzativa, comporta automaticamente il conferimento delle responsabilità di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 ovvero l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalle leggi e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente, o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

VISTO, altresì, l'art 42 del CCRL di data 07.12.2006 che così dispone:

*“1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all’art.11 della L.R. n.14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all’art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro.....*

*.....6. L’importo della retribuzione di risultato non può superare il 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l’esito della stessa risulti positivo”;*

VISTO ed esaminato il combinato disposto dell’art. 9 comma 8 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 6/5/2008 e dell’art. 60 comma 2 lett. c) del CCRL 7/12/2006, la retribuzione di posizione non può essere considerata come compenso accessorio legato alla effettiva prestazione o alla presenza in servizio, e come tale da escludersi dal trattamento economico del titolare di Posizione Organizzativa se questi è assente per malattia.

TENUTO conto e concordando con il principio generale per cui non è possibile riconoscere due retribuzioni di posizione per il medesimo incarico, si ritiene che le possibilità per remunerare il sostituto per la specifica e saltuaria prestazione siano offerte dall’utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato o, in alternativa, dall’individuazione in sede di contrattazione integrativa decentrata di strumenti incentivanti diversi.

DATO ATTO che in data 31/12/2021 la Sig.ra. Silvana Dorbolò ha cessato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa del Comune di Pulfero;

RILEVATA la necessità di procedere al conferimento della Posizione Organizzativa del Comune di Pulfero, dato atto di quanto sopra menzionato;

RITENUTO, in considerazione dei requisiti in possesso, di dover attribuire all’istruttore direttivo, categoria D1 individuato nella persona del Dott. CLAVORA Mirko, la titolarità della posizione organizzativa dell’area in questione dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del mandato amministrativo, salvo ogni successivo atto di riorganizzazione;

DATO ATTO altresì che la quantificazione della indennità relativa alla titolarità di posizione organizzativa sarà oggetto di un atto successivo, adottato sulla base del sistema di pesatura delle posizioni organizzative approvato con delibera giunta n. 131/2017;

## **DECRETA**

1. Di nominare il dott. CLAVORA Mirko titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa del Comune di Pulfero, dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del mandato amministrativo, salvo ogni successivo atto di riorganizzazione;
2. Di dare atto che al sunnominato:
  - spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano le amministrazioni verso l’esterno, che la legge, lo statuto ed i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo degli enti.
  - sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, ed elencati a titolo esemplificativo nel comma 3 dell’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché ogni altra competenza dalla legge, statuto o regolamento riferita ai dirigenti e/o responsabili di servizio;
3. Di riconoscere al titolare di posizione organizzativa la retribuzione di posizione determinata sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale sulla disciplina e pesatura delle posizioni organizzative, approvato con delibera di G.C. n.131 del

18.12.2017 e quella di risultato, nel rispetto dei tetti di spesa di personale e delle risorse di bilancio;

4. Di stabilire che la quantificazione della indennità relativa alla titolarità di posizione organizzativa sarà oggetto di un atto successivo, adottato sulla base del sistema di pesatura delle posizioni organizzative approvato con delibera giuntale n. 131/2017 e verificate le disponibilità di bilancio;
5. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento del P.O. titolare, le relative funzioni verranno svolte, in qualità di “Responsabile Sostituto”, dal Segretario Comunale;
6. Di stabilire che copia del presente decreto venga consegnato all’ interessato e all’Ufficio Personale.

IL SINDACO  
Cav. Camillo Melissa